

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

n. 238/2008 del Consiglio⁽⁵⁾, che ha chiuso il riesame senza modificare le misure antidumping in vigore.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

B. IMPEGNO

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

(3) Nel corso del riesame intermedio il produttore esportatore si è detto interessato ad offrire un impegno sui prezzi, ma non ha presentato un'offerta adeguatamente circostanziata entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come indicato ai considerando 57 e 58 del regolamento del Consiglio di cui sopra, il Consiglio ha ritenuto che il produttore esportatore vada eccezionalmente autorizzato a completare la sua offerta di impegno entro dieci giorni di calendario dall'entrata in vigore di tale regolamento a causa della complessità di vari aspetti, ovvero 1) la volatilità del prezzo del prodotto in esame, che richiederebbe una forma di indicizzazione dei prezzi minimi, anche se il principale fattore di costo non spiega in maniera sufficiente tale volatilità; e 2) la particolare situazione del mercato del prodotto in esame. In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 238/2008, ed entro il termine stabilito da tale regolamento, il produttore esportatore ha presentato un impegno sui prezzi accettabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio (di seguito «UNA») originarie, tra l'altro, della Russia. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1911/2006⁽³⁾, ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale.

(4) Con decisione 2008/649/CE⁽⁶⁾ la Commissione ha accettato tale offerta d'impegno. Il Consiglio riconosce che l'offerta d'impegno elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.

(2) Il 19 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie, tra l'altro, della Russia su richiesta della società per azioni aperta Novomoskovskiy Azot e della società per azioni aperta Nevinnomyssky Azot, due produttori esportatori russi appartenenti alla SpA aperta «Mineral and Chemical Company Eurochem». Ai fini del presente regolamento le due società, dato il loro legame, sono considerate un unico soggetto giuridico (di seguito «il produttore esportatore»). Le risultanze definitive e le conclusioni del riesame intermedio parziale figurano nel regolamento (CE)

(5) Per consentire alla Commissione ed alle autorità doganali di controllare con efficacia che il produttore esportatore rispetti l'impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura corrispondente all'impegno, ovvero una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato; ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, inviate e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1675/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU C 311 del 19.12.2006, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 18.3.2008, pag. 14.

⁽⁶⁾ Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.